Corpo Polizia Locale di Milano
Circolare 27 luglio 2009 n. 16

OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica riguardanti il Codice della Strada.

Con la **legge 15 luglio 2009, n. 94** pubblicata sul S.O. n. 128/L della G.U. n. 170 del 24 luglio 2009, **recante *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*, in vigore dal giorno 8 agosto 2009**, sono state introdotte, tra le altre, alcune significative modifiche al Codice della Strada riguardanti i seguenti articoli, riportati in allegato:
articolo 34–bis – (Decoro delle strade)
articolo 116 – (Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)
articolo 117 – (Limitazioni nella guida)
articolo 120 – (Requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116)
articolo 186 – (Guida sotto l'influenza dell'alcool)
articolo 187 – (Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti)
articolo 193 – (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)
articolo 195 – (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
articolo 208 – (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
articolo 219-bis – (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida)

Come già nella precedente circolare in materia di immigrazione, anche in questo caso, va precisato che le note di commento che seguono vanno intese quale indirizzo di prima applicazione, suscettibile di ulteriori approfondimenti sulla scorta di eventuali e ulteriori indicazioni che i Ministeri competenti forniranno al riguardo. Non serve avvertire che la lettura delle note deve essere contestualmente accompagnata dalla lettura diretta del testo delle disposizioni.

Articolo 34-bis - *(Decoro delle strade)*
Questo nuovo articolo prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro (p.m.r. 500 euro) per *chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta*.
Si può ritenere che la disposizione, a cui, come si vede, consegue una rilevante sanzione pecuniaria, potrà essere opportunamente applicata nei casi di imbrattamento di qualche evidenza e in alternativa all'applicazione delle analoghe disposizioni già previste all'articolo 15 del Codice, che potranno continuare ad essere applicate nei casi meno gravi.
A margine di questo articolo, si segnala un'ulteriore disposizione di futura attuazione sullo stesso argomento contenuta nel provvedimento (all'art. 3, comma 6) che recita:
Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500.

Articolo 116 – *(Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)*
La disposizione di modifica, inserita nel comma 1-quater, stabilisce una proroga fino al prossimo 30 settembre della possibilità di far eseguire da un medico di medicina generale la certificazione relativa al possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per la guida di ciclomotori, limitati alla sussistenza nel candidato delle condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso di ciclomotore.

Articolo 117 – *(Limitazioni nella guida)*
La modifica di questo articolo consiste nell'inserimento di un'ulteriore prescrizione nel comma 2-bis che, si ricorda, già prevede il divieto di condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, di 50 kW/t, per il primo anno successivo al rilascio della patente di categoria B, fatto salvo l'uso del veicolo al servizio di persona invalida. Questo comma però, dopo l'ultima proroga alla sua entrata in vigore (art. 24 del d.l. 207/08), riguarderà soltanto le patenti rilasciate successivamente al 1° gennaio 2010.
La prescrizione ora inserita nello stesso comma 2-bis – che pure, si ritiene, troverà efficacia, fatte salve ulteriori proroghe, dal prossimo 1° gennaio – prevede l'estensione da uno a tre anni della limitazione sopra ricordata per coloro che, già consumatori di stupefacenti, siano stati sottoposti al divieto di conseguire la patente stabilito dall'articolo 71, comma 1, lett. a), dPR 309/90, e conseguano la patente di guida successivamente al termine del divieto.

Articolo 120 – *(Requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116)*
L'articolo è stato sostituito per intero introducendo alcuni elementi di novità rispetto alle disposizioni previgenti.
In primo luogo, le nuove disposizioni non fanno più esclusivo riferimento alla patente di guida, ma – come si può intuire anche dalla modifica della rubrica – estendono la loro portata al CAP per motoveicoli e al CIG per ciclomotori.
In secondo luogo, ai soggetti già esclusi dalla possibilità di disporre del documento di guida, quali i delinquenti abituali, professionali, per tendenza, ecc., sono stati aggiunti ulteriori soggetti che a vario titolo abbiano violato le norme in materia di stupefacenti.
In terzo luogo, è stato ora stabilito che, in generale, la sussistenza delle condizioni soggettive appena menzionate impedisce in via preventiva il rilascio del documento di guida, creando in tal modo una sostanziale inversione della procedura finora prevista che negli stessi casi prevedeva che l'emanazione di un provvedimento di revoca da parte del prefetto intervenisse solo successivamente al rilascio del documento da parte del DTT. Il provvedimento di revoca continuerà ovviamente ad essere applicato successivamente al rilascio, nei casi in cui le stesse condizioni soggettive intervengano in data successiva.

Articolo 186 – *(Guida sotto l'influenza dell'alcool)*
Diciamo subito che le due modifiche di nostro interesse apportate a questo articolo – come quelle, corrispondenti, all'articolo 187 che vedremo subito dopo – non introducono variazioni sotto il profilo operativo alle procedure di accertamento e di contestazione.
Vediamole con ordine.
La prima modifica riguarda il comma 2, lettera c) – nel caso dunque di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l – dove è stata inserita un nuova disposizione (che va a costituire il terzo periodo della lettera c)) che stabilisce *se il veicolo appartiene a persona estranea al reato* – e pertanto non è soggetto a confisca – *la durata della sospensione della patente è raddoppiata*.
La seconda modifica di nostro interesse riguarda l'inserimento del nuovo comma 2-sexies che stabilisce un'aggravante ai reati di guida in stato di ebbrezza (per qualsiasi valore del tasso alcolico) nel caso in cui esso sia commesso dopo le ore 22 (ventidue) e prima delle ore 7 (sette) (aumento da un terzo alla metà dell'ammenda prevista nell'ipotesi base).
Pur non creando variazioni alle procedure, l'introduzione di quest'ultima disposizione rende evidentemente necessario uno scrupolo particolare nell'indicazione a verbale, e nelle successive comunicazioni, dell'orario esatto della violazione. Va appena precisato che il momento della violazione è quello in cui il conducente del veicolo viene fatto fermare per il controllo e non quello, successivo, dove vengono acquisiti i dati strumentali dell'accertamento.

Articolo 187 – *(Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti)*
Le modifiche all'articolo 187 sono esattamente equivalenti a quelle appena viste per l'articolo 186 e

per esse valgono le stesse considerazioni svolte appena sopra.
Con una disposizione inserita nel comma 1, che fa rinvio alla sopra citata disposizione dell'articolo 186, comma 2, lett. c), è ora stabilito che in caso di accertamento della violazione qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato, si applichi la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo di tempo raddoppiato.
Il nuovo comma 1-quater introduce l'aggravante al reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti qualora questo sia commesso dalle ore 22 alle ore 7 (anche in questo caso, aumento da un terzo alla metà dell'ammenda prevista nell'ipotesi base).

Articolo 193 – *(Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)*
Una modifica assai significativa è stata introdotta all'articolo 193 con riferimento all'utilizzo di documenti assicurativi falsi o contraffatti.
Con l'inserimento del comma 4-bis si prevede ora la confisca amministrativa obbligatoria del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa il cui conducente, esclusivamente qualora sia anche proprietario del veicolo, utilizzi documenti assicurativi falsi o contraffatti.
Peraltro, come si ricorderà, la giurisprudenza ha ricondotto la falsificazione dei documenti assicurativi, all'ipotesi di reato di falsità *in scrittura privata* – e non *in atto pubblico* – prevista all'articolo 485 c.p., perseguibile a querela della persona offesa, e, sotto questo aspetto, la nuova disposizione non porta variazioni.
Si può peraltro ritenere che, almeno in prima applicazione, il provvedimento di confisca ora introdotto, non costituisca la sanzione amministrativa accessoria conseguente ad una sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 485 c.p., ma costituisca invece la sanzione amministrativa che l'autorità amministrativa applica in seguito all'accertamento della violazione all'obbligo assicurativo qualora ricorra la circostanza di fatto dell'utilizzo di documenti assicurativi falsi o contraffatti, fatta salva l'apertura del procedimento penale in caso di querela.
All'accertamento della violazione pertanto si provvederà come di consueto al sequestro amministrativo del veicolo, con immissione in depositeria comunale, secondo le modalità previste al comma 4 dello stesso articolo 193, indicando nel verbale di sequestro che il veicolo è altresì oggetto di sequestro per la violazione prevista al comma 4-bis.
Si procederà invece al sequestro penale della falsa documentazione esibita che, accompagnata dalla relativa perizia, accompagnerà la c.n.r. trasmessa in Procura.
Con l'applicazione dell'articolo 4-bis, con la previsione del conseguente provvedimento di confisca amministrativa, non è neppure ammesso, a mente dell'articolo 210, comma 3, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria e, a maggior ragione, non sarà applicabile il beneficio della sanzione ridotta ad un quarto attraverso la demolizione e radiazione del veicolo prevista al comma 3.
Al Prefetto pertanto sarà trasmessa, unitamente ai verbali di contestazione senza cifre e di sequestro del veicolo, copia della falsa documentazione, accompagnata dalla perizia.
Nello stesso comma 4-bis è stata anche introdotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui si è appena detto.
In questo caso, qualora non sia possibile accertare la condotta prevista dalla disposizione – che, si osservi, sanziona la *realizzazione* del documento falso o contraffatto e non il suo utilizzo – non si dovrà procedere al ritiro della patente del conducente, salvo nel caso in cui lo stesso conducente spontaneamente dichiari di aver personalmente falsificato o contraffatto il documento assicurativo che esibisce.

Articolo 195 – *(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)*
Una modifica di particolare rilievo sotto il profilo operativo è costituita dall'inserimento del comma 2-bis dell'articolo 195 che stabilisce l'aumento di un terzo della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcune norme di comportamento, quando siano

commesse dopo le ore 22 (ventidue) e prima delle ore 7 (sette).
L'aumento interessa le sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli:
141 (velocità)
142 (limiti di velocità)
145 (precedenza)
146 (violazione della segnaletica stradale)
149 (distanza di sicurezza)
154 (cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre)
174 (tempi di guida)
176, commi 19 e 20 (circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali)
178 (documenti di viaggio per trasporti professionali)

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni così aumentate a seguito di accertamenti compiuti dalla Polizia Locale sono devoluti per intero al Comune.
La misura delle sanzioni aumentate di un terzo conserva i decimali, arrotondati al centesimo secondo le regole generali, derivanti dall'operazione aritmetica.
In allegato si riporta una tabella con i nuovi importi dei P.M.R. per le violazioni commesse dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

Tabella dei P.M.R. base e dei P.M.R. aumentati di un terzo per violazioni accertate dalle ore 22.00 alle ore 7.00

Art. 141 7.00-22.00 **22.00-7.00**	**Comma 8** 78 **104**	**Comma 9** 155 **206,67**	**Comma 10** 23 **30,67**	**Comma 11** 38 **50,67**	
Art. 142 7.00-22.00 **22.00-7.00**	**Comma 7** 38 **50,67**	**Comma 8** 155 **206,67**	**Comma 9** 370 **493,33**	**Comma 9-bis** 500 **666,67**	**Comma 10** 23 **30,67**
Art. 145 7.00-22.00 **22.00-7.00**	**Comma 10** 150 **200**				
Art. 146 7.00-22.00 **22.00-7.00**	**Comma 2** 38 **50,67**	**Comma 3** 150 **200**			
Art. 149 7.00-22.00 **22.00-7.00**	**Comma 4** 38 **50,67**	**Comma 5** 78 **104**			
Art. 154 7.00-22.00 **22.00-7.00**	**Comma 6** 78 **104**	**Comma 8** 38 **50,67**			
Art. 174 7.00-22.00 **22.00-7.00**	**Comma 4** 150 **200**	**Comma 5** 150 **200**	**Comma 6** 23 **30,67**	**Comma 9** 78 **104**	
Art. 176 7.00-22.00 **22.00-7.00**	**Comma 19** p.m.r. non ammesso **p.m.r. non ammesso**	**Comma 20** 389 **518,67**			
Art. 178 7.00-22.00 **22.00-7.00**	**Comma 3** 150 **200**	**Comma 4** 150 **200**	**Comma 4-bis** 1769 **2358,67**	**Comma 6** 155 **206,67**	

Articolo 208 – *(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)*
È inserito il comma 2-bis che stabilisce le modalità di versamento dei proventi derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse in ore notturne – come individuate all'art. 195 comma 2-bis – e accertate da organi dello Stato, al Fondo contro l'incidentalità notturna.

Articolo 6-bis del decreto-legge 117/07 – *(Fondo contro l'incidentalità notturna)*
Si ricorderà che l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un *Fondo contro l'incidentalità notturna* era stata stabilita con questa disposizione del 2007.

Nello stesso articolo, al comma 2, era anche prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro da applicare ad alcune violazioni al Codice della strada commesse in ore notturne, i cui proventi sarebbero stati destinati al Fondo. La disposizione del comma 2, sostituita sostanzialmente che le modifiche agli articoli 195 e 208 appena viste – e che, peraltro, necessitando per la sua applicazione di un regolamento di attuazione mai emanato, non aveva ancora trovato efficacia –, è stata definitivamente abrogata.

Articolo 219-bis – *(Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida)*
Il nuovo articolo 219-bis disciplina il ritiro, la sospensione e la revoca del certificato di idoneità alla guida (CIG) di ciclomotori in modo analogo a quanto già avviene per la patente di guida.
Con la nuova disposizione, sono applicate anche al CIG, secondo le medesime procedure, le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca, per le stesse violazioni del Codice della strada che ne prevedono l'applicazione alla patente di guida.
In termini operativi, questa disposizione ha conseguenze assai diverse in relazione al tipo di sanzione accessoria prevista:

- per quanto riguarda la sanzione del ritiro, la disposizione non ha particolare rilevanza, atteso che gran parte delle ipotesi dove questa è prevista non possono essere riferibili al CIG (per es., il ritiro di cui all'art. 126 è conseguente ad una scadenza di validità, scadenza che però non è prevista per il CIG); una limitata applicazione potrà essere possibile nei casi previsti all'articolo 164 riguardanti la sistemazione del carico sui veicoli;
- assai più ampia la portata della disposizione per quanto riguarda la sanzione della sospensione. Sanzione che può ritenersi estesa anche al CIG nelle ipotesi seguenti:

all'accertamento dei reati previsti agli articoli

9-bis – partecipare a competizioni sportive di velocità con veicoli a motore non autorizzate
9-ter – gareggiare in velocità con veicoli a motore
186.2 – guidare in stato di ebbrezza (per qualunque valore)
186.7 – rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti per lo stato di ebbrezza
187.1 – guidare in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
187.8 – rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti per l'uso di stupefacenti
189.6 – non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con feriti
189.7 – non ottemperare all'obbligo di assistenza ai feriti all'accertamento delle violazioni amministrative (non sono qui menzionate le ipotesi di sospensione nei casi di reiterazione) previste agli articoli
142.9 – superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h
142.9-bis – superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h
143.12 – circolare contromano in corrispondenza di curve, dossi o in caso di limitata visibilità ovvero in carreggiata contromano su strada a carreggiate separate 148.16 – non osservare i divieti di sorpasso
189.5 – non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidente senza feriti con danno da revisione ai veicoli coinvolti;

- l'estensione al CIG della sanzione della revoca non introduce modifiche, sotto il profilo operativo, a ciò che viene già attualmente svolto dalla Polizia Locale sulla base degli incarichi ricevuti volta per volta dalle autorità competenti.

Analogamente a quanto già avviene per la patente, il ritiro immediato del CIG dovrà essere menzionato nel verbale di contestazione e al conducente dovrà essere rilasciato permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia, usando la via più breve, con relativa annotazione sul vdc.
In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie al CIG sono previste le medesime sanzioni già previste per le corrispondenti violazioni applicate alla patente di

guida.
Una novità rilevante è costituita dalla disposizione del comma 2 che prevede che il conducente munito di patente che si trovi alla guida un veicolo per il quale tale documento non è richiesto (tipicamente i ciclomotori, ma a rigore anche i velocipedi), e commetta una delle violazioni sopra indicate, è comunque soggetto all'applicazione delle sanzioni accessorie sulla patente eventualmente posseduta, come se si trovasse alla guida di un veicolo per il quale essa è richiesta.
Per le stesse violazioni – e solo per esse – si prevede inoltre l'ulteriore conseguenza della decurtazione dei punti corrispondenti alla violazione commessa alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 126-bis.
Va anche segnalato che le nuove disposizioni non sono, almeno formalmente, in contrasto con la previsione di cui all'articolo 116, comma 1-ter, che consente a coloro che, titolari di patente, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, di conservare la possibilità di condurre ciclomotori.
Da ultimo, si segnala che all'interno dell'articolo sono state anche inserite due disposizioni che prevedono, rispettivamente, la possibilità di decurtazione dei punti sul CIG ai sensi dell'articolo 126-bis (comma 1, ultimo periodo) e la creazione di una nuova ipotesi di violazione a carico di conducenti minorenni (comma 3). Per una possibile interpretazione di queste disposizioni, di dubbia applicabilità a legislazione vigente, si dovranno attendere gli eventuali chiarimenti ministeriali